



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 18-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Oggi diciotto luglio duemilaquattordici presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di Arsiè, con la presenza dei componenti che seguono:

Strappazon Luca	P	Stefani Anna	P
Dall'Agnol Oscar	P	Fiammengo Anna	P
Cescato Fausto	A	Faoro Beniamino	P
Grando Paolo	P	Tonin Omar	A
Bassani Nelso	P	Dall'Agnol Dario	P
Turra Renato	P		

Presenti n. 9.

Presiede Strappazon Luca - Sindaco

Partecipa Pucci Francesco - segretario comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione nr. 20 del 09-07-2014 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE." allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.

UDITI i seguenti interventi:

Segretario Comunale: illustra brevemente la proposta di delibera.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 20 del 09-07-2014 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE."

<<IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, 640 e 669 della legge 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014";
- l'art. 2 del D.L. 6.3.2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

PREMESSO:

- CHE il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- CHE l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi Comunali;
- CHE l'imposta unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi;
- CHE la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- CHE il comma 669 della legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014 ha stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 18-07-2014 COMUNE DI ARSIE'

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 quali stabiliscono che: <<...le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti...>>

VISTO CHE, con Decreto del Ministro Interno del 29 aprile 2014, viene differito al 31 luglio 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe ... , nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO CHE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.


CONSIDERATO:

- che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TASI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge;
- che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;
- che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 57 del 23.12.2011, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Montana Feltrina ed i Comuni per la gestione in forma associata della funzione denominata "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" così come integrata dalla deliberazione Consiliare n. 26 del 08.05.2012, esecutiva.

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Responsabile del Servizio allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 18-07-2014 COMUNE DI ARSIE'



VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione contabile, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato da successive disposizioni di legge (allegato B).

PROPONE

1. La premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di approvare il regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale che, allegato sub A) alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che l'efficacia del regolamento decorre dal 1 gennaio 2014.
4. di demandare al responsabile del servizio economico finanziario gli adempimenti previsti per la pubblicazione del Regolamento come da Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Associato Tributi della Comunità Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.

Il Sindaco
Luca Strappazon.>>

Successivamente il Sindaco mette ai voti l'anticipazione della trattazione del punto 14 all'ordine del giorno ad oggetto " Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, corredato dalla relazione revisionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 2014/2015/2016. Approvazione".
Il Consiglio Comunale con voti palesi favorevoli unanimi delibera di approvare la proposta.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267


In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere Favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
Plozner Mauro

Arsiè, 10-07-2014





.....

- in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
Plozner Mauro

Arsiè, 10-07-2014




.....

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Strappazzon Luca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pucci Francesco

[Handwritten signatures of Luca Strappazzon and Francesco Pucci]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 26.7.14

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Handwritten signature]
Strappazzon Loretta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.7.14 al 10.8.14 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Strappazzon Loretta

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 3.8.14 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pucci Francesco

Allegato A) alla proposta di delibera n. 20 del 9.7.2014

COMUNE DI ARSIE'
PROVINCIA DI BELLUNO

Regolamento TASI

 1,

TITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II
Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetti passivi

TITOLO III
Determinazione dell'imposta

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV
Dichiarazioni e riscossione

- Art. 8 - Dichiarazioni
- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Somme di modesto ammontare
- Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Normativa di rinvio

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.



3

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazioni principali. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III Determinazione dell'imposta

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto

Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TITOLO IV Dichiarazioni e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta dall'occupante.
5. Rimane dovuta la presentazione delle dichiarazioni ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che il dato sia acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.
3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, prevedendo due rate a scadenza semestrale.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 euro per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

COMUNE DI ARSIE'
Provincia di Belluno

OGGETTO: - Parere del Revisore unico dei Conti sull'adozione del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale.

Il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott.ssa Paola Munerol, nominata dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 46 in data 30/11/2011 per il triennio 08/12/2011 - 07/12/2014;

VISTA la bozza di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, che dispone che l'organo di revisione esprima il parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio ed di applicazione dei tributi locali;

ESAMINATO il contenuto del citato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale;

VERIFICATO CHE la proposta di deliberazione è congrua, coerente ed attendibile;

ESPRIME


per quanto di competenza e nei termini sopraindicati

PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale.

Arsiè, 07 luglio 2014

Il Revisore dei conti



COMUNE DI ARSIE'

- 7 LUG. 2014

Prot. n. 367

